



Dipartimento
del Tesoro

Relazione tecnica allegata alla delibera di revisione periodica delle partecipazioni del Comune di Cavasso Nuovo, ex art. 20 D.Lgs. 175/2016,

Dati relativi alle partecipazioni detenute al 31/12/2022

**ANALISI DELL'ASSETTO COMPLESSIVO DELLE PARTECIPAZIONI
DEL COMUNE DI CAVASSO NUOVO**

RELAZIONE TECNICA

INQUADRAMENTO NORMATIVO

L'art. 20 del decreto legislativo n. 175/2016 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (TUSP) dispone che:

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
[Art. 26 comma 12-quinquies. Ai fini dell'applicazione del criterio di cui all'articolo 20, comma 2, lettera d), il primo triennio rilevante è il triennio 2017-2019. Nelle more della prima applicazione del suddetto criterio relativo al triennio 2017-2019, si applica la soglia di fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro per il triennio precedente l'entrata in vigore del presente decreto ai fini dell'adozione dei piani di revisione straordinaria di cui all'articolo 24 e per i trienni 2015-2017 e 2016-2018 ai fini dell'adozione dei piani di razionalizzazione di cui all'articolo 20]
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 [n.d.r.: Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro (struttura di monitoraggio sull'attuazione del TUSP individuata con DM del 16 maggio 2017)] e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

4. In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

5. I piani di riassetto possono prevedere anche la dismissione o l'assegnazione in virtù di operazioni straordinarie delle partecipazioni societarie acquistate anche per espressa previsione normativa. I relativi atti di scioglimento delle società o di alienazione delle partecipazioni sociali sono disciplinati, salvo quanto diversamente disposto nel presente decreto, dalle disposizioni del codice civile e sono compiuti anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione della società o l'acquisto della partecipazione.

7. La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti". Si applica l'articolo 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9.

In sintesi, l'amministrazione comunale deve effettuare un'analisi sull'assetto complessivo delle società dirette di cui il Comune è socio e di quelle indirettamente controllate. L'analisi diventa un punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenienza dell'ente territoriale a mantenere in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni. Tutto ciò nell'ottica di una maggiore responsabilizzazione degli enti soci i quali sono tenuti a proceduralizzare ogni decisione in materia, non soltanto in fase di acquisizione delle partecipazioni ma anche in sede di revisione, per verificare la permanenza delle ragioni del loro mantenimento. È da ritenere, anzi, che l'atto di ricognizione sia l'espressione più concreta dell'esercizio dei doveri del socio, a norma del codice civile e delle regole di buona amministrazione.

L'analisi deve partire dalla riconducibilità delle società a determinate categorie "strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente"; nell'ambito di tale principio generale, l'art. 4 al comma 2 specifica le attività di produzione di beni e di servizi il cui svolgimento giustifica la partecipazione pubblica, ovvero:

- a. produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*
- b. progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;*
- c. realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;*
- d. autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*
- e. servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.*

Sono inoltre ammesse società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni, gruppi di azione locale, società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva esercitati in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili, società con caratteristiche di spin-off o di start-up universitari, partecipazioni non superiori all'1% in società bancarie di finanza etica e sostenibile.

Nell'ambito di queste categorie, occorre comunque verificare che le società rispettino determinati parametri (in termini di fatturato minimo, numero di dipendenti, risultati economici, ecc., secondo quanto previsto dall'art 20 comma 2 TUSP sopra riportato), in un'ottica di efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, di tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità.


Secondo la Corte dei Conti (Sez. Regionale di controllo per la Lombardia n. 348/2017/PAR), "circa la valenza precettiva degli esposti parametri, in aderenza agli orientamenti giurisprudenziali maturati in sede di esame di quelli analoghi posti dall'art. 1 c. 611, della legge n. 190/2014 [...] si può ritenere che la ricorrenza di uno solo di essi" comporti la redazione di un piano di riassetto finalizzato alla razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

In caso di adozione del piano, entro il 31 dicembre dell'anno successivo occorre adottare una relazione sull'attuazione del piano, evidenziandone i risultati conseguiti; anche la relazione va trasmessa alla Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro (struttura di monitoraggio sull'attuazione del TUSP individuata con DM del 16 maggio 2017) e alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

Ciò premesso, è stata redatta per ciascuna società una scheda che riporta informazioni sulla partecipazione con riferimento al 31.12.2021 (riferite principalmente ai parametri richiesti dall'art. 20), lo stato di fatto alla data di presentazione della proposta di deliberazione e le eventuali misure di razionalizzazione da intraprendere.

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DAL COMUNE DI CAVASSO NUOVO AL 31.12.2023

Con riferimento al Comune di Cavasso Nuovo il grafico che segue evidenzia le relazioni tra le varie partecipazioni:



RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI DIRETTAMENTE DETENUTE AL 31/12/2023 CON INDICAZIONE DELL'ESITO

| Nome società | Codice fiscale società | Anno Costituzione | Quota part. | Attività svolta | % Partecipazione di controllo | Società in house | Quotata ai sensi del D.lgs. n. 175/2016) | Holding pura | Esito |
|---|------------------------|-------------------|-------------|--|-------------------------------|------------------|--|--------------|-------------------|
| LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.P.A. | 042682260272 | 2014 | 0,135% | Produzione del servizio idrico integrato e di tutto quello che attiene alla gestione delle risorse idriche | NO | SI | SI | NO | mantenimento |
| ATAP S.P.A. | 00188590939 | 2000 | 0,144% | Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane | NO | NO | NO | NO | razionalizzazione |
| AMBIENTE SERVIZI S.P.A. | 01434200935 | 2001 | 0,061% | Raccolta rifiuti solidi | NO | NO | NO | NO | mantenimento |

RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI INDIRETTAMENTE DETENUTE AL 31/12/2023 CON INDICAZIONE DELL'ESITO

| Nome società | Codice fiscale società | Anno di costituzione | Denominazione società tramite | % Quota partecipazione società/tramite | Attività svolta | Partecipazione di controllo | Società in house | Esito |
|-------------------------------|------------------------|----------------------|-------------------------------|--|--|-----------------------------|------------------|-------------------|
| VIVERACQUA S.C. a R.L. | 04042120230 | 2011 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | 1,354% | Servizi di committenza (art. 4, co.2 lett.e) e produzione di beni e servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti allo svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co.2, lett d) | NO | NO | mantenimento |
| APT SPA | 00505830315 | 1994 | ATAP SPA | 21,80% | Trasporto pubblico urbano suburbano ed extraurbano, noleggi con conducente, autoriparazioni in conto proprio e conto terzi | NO | NO | razionalizzazione |
| S.T.I. SPA | 01395020934 | 1999 | ATAP SPA | 60% | Noleggio con conducente autobus da rimessa | NO | NO | razionalizzazione |
| TPL FVG SCARL | 01024770313 | 2001 | ATAP SPA | 25% | Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane | NO | NO | razionalizzazione |

| | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-------------|------|----------|--------|---|----|----|-------------------|
| STU MAKO' SPA in liquidazione | 01569410937 | 2006 | ATAP SPA | 20% | Trasformazione e realizzazione di aree urbane e viabili (su bei propri) | NO | NO | razionalizzazione |
| ARRIVA UDINE SPA | 02172710309 | 2020 | ATAP SPA | 6,38% | Servizio di trasporto pubblico locale di persone | NO | NO | razionalizzazione |
| SAVO CONSORZIO | 02261650275 | 1987 | ATAP SPA | 1,22% | Organizzazione servizi autotrasporto per conto ditte consorziate | NO | NO | razionalizzazione |
| SOC. IMM. AUTOTR. VIAGGI ARL | 04021700580 | 1981 | ATAP SPA | 0,06% | Gestione immobili propri | NO | NO | razionalizzazione |
| MOM SPA In dismissione | 04498000266 | 2011 | ATAP SPA | 14,95% | Trasporto terrestre di passeggeri con autobus a livello extraurbano | NO | NO | razionalizzazione |
| ATVO SPA | 84002020273 | 1994 | ATAP SPA | 4,46% | Servizio di trasporto pubblico automobilistico, servizio di noleggio da rimessa con conducente di autobus, biglietteria ed informazioni | NO | NO | razionalizzazione |

I PRECEDENTI PROVVEDIMENTI DI RAZIONALIZZAZIONE POSTI IN ESSERE DALL'ENTE

L'art. 24 D. Lgs. 175/2016 aveva posto a carico di tutte le amministrazioni pubbliche l'obbligo di effettuare una ricognizione straordinaria delle partecipazioni societarie detenute, finalizzata alla loro razionalizzazione. L'operazione, di natura straordinaria, costituisce la base della successiva revisione periodica delle partecipazioni, prescritta dall'art. 20 D. Lgs. 175/2016.

Si riportano pertanto sinteticamente gli atti adottati dal Comune:

| N. e data | Oggetto del provvedimento | Principali contenuti e riferimenti a precedenti normative |
|---|---|---|
| deliberazione del consiglio comunale n. 39 del 27.10.2017 | REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175 E SSMII. APPROVAZIONE RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE-MANTENIMENTO. | Mantenimento partecipazione in Sistema Ambiente Srl |
| Deliberazione del consiglio comunale n. 33 del 05.09.2017 | FUSIONE PER INCORPORAZIONE IN LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA DELLA SOCIETA' SISTEMA AMBIENTE SRL AI SENSI DELL'ART. 2501 E SEGUENTI DEL CODICE CIVILE | Di prendere atto della non adesione alla proposta di fusione |
| Deliberazione del consiglio comunale n. 45 del 16.10.2017 | ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO DALLA SOCIETA' SISTEMA AMBIENTE SRL EX ART. 02473 CC E 25 DELLO STATUTO DELLA MEDESIMA SOCIETA' | Recesso |
| Deliberazione del consiglio comunale n. 12 del 12.03.2018 | PRESA ATTO E RATIFICA RIPARTIZIONE QUOTE ATAP, DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 1761 DEL 22.09.2017 A SEGUITO DELLA SOPPRESSIONE DELLA PROVINCIA DI PORDENONE. | Di prendere atto dell'avvenuta assegnazione al Comune di Cavasso Nuovo a seguito del subentro alla Provincia di Pordenone di n. 263 azioni di ATAP S.p.a. Di rinviare ad un successivo atto ulteriori valutazioni e attività da intraprendere a tal riguardo. |
| Deliberazione del consiglio comunale n. 48 del 28.12.2018 | RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE DAL COMUNE DI CAVASSO NUOVO. ART.20 DEL DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016 N. 175. (TESTO UNICO SULLE SOCIETA' PARTECIPATE) | Sospensione dei processi di razionalizzazione sia ATAP Spa che di LTA Spa |
| Deliberazione del consiglio comunale n. 16 del 20.03.2019 | REVOCA DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO DALLA SOCIETA' LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.P.A.. | Revoca recesso LTA s.p.a. |
| Deliberazione del consiglio comunale n. 48 del 30.12.2019 | RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE DAL COMUNE DI CAASSO NUOVO. ART. 20 DEL DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2006 N.175 AL 31/12/2018 | Mantenimento della partecipazione nella società LTA Spa. Alienazione o conferimento di quote della società ATAP Spa alla società di scopo di Friulia SpA ai sensi del combinato disposto delle leggi regionali n. 37/2017 e 44/2017, e previa acquisizione di una nuova perizia della società. |
| Deliberazione del consiglio comunale n. 43 del 29.12.2020 | RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE DAL COMUNE DI CAVASSO NUOVO. ART. 20 DEL DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2006 N.175 AL 31/12/2019 | Mantenimento della partecipazione nella società LTA Spa. Alienazione o conferimento di quote della società ATAP Spa alla società di scopo di Friulia SpA ai sensi del combinato disposto delle leggi regionali n. 37/2017 e 44/2017, e previa acquisizione di una nuova perizia della società. |
| Deliberazione del consiglio comunale n. 44 del 28.12.2021 | RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE DAL COMUNE DI CAVASSO NUOVO. ART. 20 DEL DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2006 N.175 AL 31/12/2020 | Mantenimento della partecipazione nella società LTA Spa. Alienazione o conferimento di quote della società ATAP Spa alla società di scopo di Friulia SpA ai sensi del combinato disposto delle leggi regionali n. 37/2017 e 44/2017, e previa acquisizione di una nuova perizia della società. |
| Deliberazione del consiglio comunale n. 41 del 14.12.2022 | RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE DAL COMUNE DI CAVASSO NUOVO. ART. 20 DEL DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2006 N.175 AL 31/12/2021 | Mantenimento della partecipazione nella società LTA Spa. Alienazione o conferimento di quote della società ATAP Spa alla società di scopo di Friulia SpA ai sensi del combinato disposto delle leggi regionali n. 37/2017 e 44/2017, e previa acquisizione di una nuova perizia della società. |
| Deliberazione del consiglio comunale n. 41 del 13.12.2023 | RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE DAL COMUNE DI CAVASSO NUOVO. ART. 20 DEL DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2006 N.175 AL 31/12/2022 | Mantenimento della partecipazione nella società LTA Spa. Alienazione o conferimento di quote della società ATAP Spa alla società di scopo di Friulia SpA ai sensi del combinato disposto delle leggi regionali n. 37/2017 e 44/2017, e previa acquisizione di una nuova perizia della società. |

Particolare rilievo in questa sede assumono i commi 4 e 5 dell'art. 24: la norma dispone, infatti, l'obbligo di alienazione delle società individuate nella "revisione straordinaria" entro un anno; in caso contrario, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e *"salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro, con l'osservanza, sia per le s.p.a. che per le s.r.l., dei criteri e del procedimento di cui, rispettivamente, agli artt. 2437-ter, 2^ comma, e 2437-quater del codice civile"*.

Nonostante la disposizione di legge preveda una serie di azioni "automatiche", il procedimento di alienazione deve comunque avere riguardo alla migliore valorizzazione della quota della società per il socio pubblico, circostanza che potrebbe richiedere una ridefinizione del piano delle azioni connesse all'alienazione in considerazione ad esempio, dell'instaurarsi di eventuali contenziosi, che rendono arduo il rispetto dei tempi prospettati dalla norma. In tal senso la nota congiunta ANCI-Utilitalia di Ottobre 2018, che evidenzia che *"rispetto all'attuazione delle procedure di alienazione indicate nella ricognizione straordinaria, va evidenziato inoltre che potrebbero presentarsi eventuali sopravvenienze, anche non dipendenti dalla volontà dell'ente pubblico socio"*, come ad esempio *"l'attesa di pronunce di tribunali amministrativi"*.

Con L. 145/2018 (c.d. legge di bilancio 2019), il legislatore ha introdotto il comma 5bis all'art. 24 TUSP sancendo, a tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote pubbliche, una proroga per l'applicazione dei commi 4 e 5 dell'art. 24, con la conseguenza che le partecipazioni fatte oggetto di razionalizzazione per dismissione/alienazione in sede di revisione straordinaria potranno venire mantenute (senza la surriferita penalizzazione) fino al 31/12/2021, purché abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione, poi estendendo la validità di tale disposizione anche per l'anno 2022, qualora le società abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2017-2019 (art. 24 comma 5-ter);

Per quanto concerne le società di cui è stata decisa la dismissione - Atap spa, la società ha prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente la ricognizione straordinaria (2018-2019-2020) e dunque ad essa è applicabile la deroga sancita dal comma 5bis dell'art. 24 del TUSP.

Lo stato dell'iter e dei contratti ai quali già era stata disposta la dismissione della società è il seguente:

Il 23/08/2019 il Consiglio di Stato ha definitivamente sentenziato in ordine all'assegnazione del servizio di trasporto pubblico locale al vincitore della gara europea indetta dalla Regione FVG, consorzio TPL FVG scarl (partecipato al 25% da Atap) ed è stato sottoscritto in data 15 novembre 2019 il contratto di servizio, di durata decennale, per la gestione dei servizi di trasporto pubblico locale di persone automobilistico, urbano ed extraurbano, tranviario e marittimo di competenza della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. Tenuto conto che il trasporto pubblico locale è un servizio pubblico locale a rete di rilevanza economica, il cui ambito è quello regionale e della necessità di delineare delle tempistiche il più possibile definite per la dismissione delle quote del Comune nella società in un'ottica di corretta programmazione ed efficiente gestione delle risorse pubbliche, si confermare il processo di dismissione della partecipazione in ATAP SpA (mediante alienazione o conferimento quote anche graduale e parziale) alla società di scopo di Friulia SpA ai sensi del combinato disposto delle leggi regionali n. 37/2017 e 44/2017. La dismissione dovrà avvenire secondo modalità e tempistiche, che consentano di valorizzare al meglio la quota del Comune nella società. E' opzionata la facoltà di prorogare il termine per la dismissione in attesa di definire con i soci una strategia per la miglior valorizzazione delle quote detenute, salvo diverso provvedimento anticipatorio.

Nelle pagine seguenti è contenute una scheda per ciascuna società partecipata, in cui vengono riassunte le informazioni riferite ai parametri di cui all'art. 20 T.U., le attività ed eventi di rilievo per l'analisi di assetto e convenienza, l'indicazione della necessità o meno di misure di razionalizzazione e/o gli indirizzi ed obiettivi orientati ad assicurare l'adempimento degli obblighi ex art. 19 c. 2 nonché a definire misure di contenimento e di razionalizzazione della spesa ex art. 19 c. 5 TUSP.

La società opera in forza di contratto di servizio stipulato in data 15/11/2019 tra la Regione FVG e la società consortile TPL FVG scrl (cui partecipano pariteticamente le quattro società di trasporto delle ex Province, tra cui Atap per Pordenone) in esito alla vittoria della procedura di gara europea per l'assegnazione dei servizi di TPL a decorrere dal 11/06/2020 per dieci anni, prorogabili di ulteriori cinque.

La società possiede n. 11.291 azioni proprie del valore nominale complessivo di euro 1.129.100 pari a euro 100 ad azione, che rappresentano il 6,19% del capitale sociale e figurano a bilancio in una voce a diretta diminuzione del patrimonio netto per un importo di euro 3.076.621, rappresentate secondo le disposizioni dei nuovi principi contabili previste dal D.Lgs. n. 139/2015.

Dalla relazione sulla gestione allegata al Bilancio di esercizio presentato dalla società per l'anno 2022 emerge che il bilancio d'esercizio conferma l'andamento positivo della gestione, evidenziando un utile di esercizio di euro 1.054.594 dopo la registrazione a conto economico di imposte correnti, anticipate e differite.

I risultati economici e finanziari della gestione operativa dell'anno 2022 sono ancora influenzati in modo significativo dall'emergenza sanitaria collegata alla diffusione del virus Covid-19, che ha iniziato a manifestarsi a partire dal mese di febbraio 2020 e il cui stato di Emergenza Nazionale, più volte prorogato, è terminato in data 31.3.2022.

Le autorità competenti hanno emanato, nel corso del periodo, numerosi provvedimenti che hanno inciso sulla gestione dell'attività del settore del trasporto pubblico locale.

Si ricordano, tra gli altri:

- la determinazione del coefficiente massimo di riempimento a bordo dei mezzi pubblici del trasporto pubblico locale;
- l'obbligo introdotto con il D.L. 127/2021, a partire dal 15 ottobre 2021, per i lavoratori di possedere ed esibire il green pass per poter accedere ai luoghi di lavoro;
- a far data dal 6 dicembre 2021 l'obbligo di possesso della certificazione verde Covid-19 per l'accesso ai mezzi di trasporto pubblico locale

Il D.L. 41/2021, (convertito con modificazioni dalla L. 21 maggio 2021, n. 69) all'art. 29 ha previsto il rifinanziamento, con ulteriori 800 milioni di euro per l'anno 2021, del fondo istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti destinato a compensare la riduzione dei ricavi da traffico per limitare gli effetti negativi causati dall'emergenza sanitaria, di cui al D.L. 34/2020 cosiddetto Decreto Rilancio. A fronte di tali misure ATAP S.p.A. ha incassato, euro 650 mila nel 2020, euro 600 mila nel 2021 ed euro 934 mila nel 2022.

In tale contesto l'azienda, di concerto con TPL FVG S.c.a r.l. e Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, ha messo in atto tutte le azioni necessarie a garantire la regolarità dello svolgimento dei servizi di trasporto pubblico locale, nell'ambito delle riduzioni disposte dagli enti competenti. È terminato con la fine dell'anno scolastico 2021/2022 la validità dell'accordo quadro sottoscritto tra Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, TPL FVG S.c.a r.l. e Associazione di categoria degli NCC, per l'esecuzione dei servizi complementari previsti dai piani prefettizi finalizzati a garantire il potenziamento dei servizi necessari al riavvio in sicurezza delle attività scolastiche.

Per quanto riguarda il Contratto di servizio, l'anno 2022 è il secondo anno intero di vigenza del nuovo Contratto di servizio sottoscritto in data 15 novembre 2019 tra TPL FVG S.c.a r.l. e la Stazione appaltante (Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia) e avviato dall'11 giugno 2020.

Il contratto sottoscritto prevede:

- lo svolgimento di servizi fino a 43.366.308 chilometri annui (dei quali 19.639.278 chilometri per i servizi urbani, 23.727.030 chilometri per i servizi extraurbani – dei quali 151.500 chilometri su tratta funicolare) e 51.800 miglia relative ai servizi marittimi;
- la durata decennale a partire dalla data di effettivo avvio del servizio, avvenuta l'11 giugno 2020, con facoltà per la Stazione appaltante di esercitare un'opzione di proroga per ulteriori cinque anni;
- il corrispettivo annuo si attesta ad euro 120.179.459,40 Iva inclusa;
- che agli eventuali "servizi aggiuntivi" svolti in ambito urbano ed extraurbano verranno applicati i seguenti valori 0,66 euro/km e 0,44 euro/km iva inclusa.

Per quanto riguarda il valore del corrispettivo di servizio, rilevante è la contrazione rispetto all'accordo precedentemente in vigore; il ribasso di gara presentato in sede di offerta economica, raggiunse il 7,6% del valore previsto a bando. Il valore del corrispettivo del 2022 risulta in aumento rispetto all'esercizio precedente, principalmente per effetto derivante dall'applicazione dell'indicizzazione prevista all'art. 7 del Contratto di servizio.

Nel corso dell'anno 2023 si sono conclusi, con esito favorevole, i procedimenti relativi alla verifica da parte della Stazione appaltante del corretto svolgimento dei servizi eseguiti negli anni 2021, 2022 e 2023.

L'andamento della gestione dell'anno corrente e dei prossimi anni sarà dunque strettamente correlato alla capacità dell'azienda di porre in atto i contenuti espressi nell'offerta di gara presentata unitamente agli altri soggetti consorziati nella TPL FVG S.c.a r.l., al fine di raggiungere e mantenere gli standard tecnico, economico e di servizio posti come obiettivo all'atto della partecipazione e che ne hanno consentito l'aggiudicazione.

Da quanto riportato dagli ultimi 3 bilanci approvati (2021-2022-2023), i principali dati economici della società sono i seguenti:

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Valore della produzione | 24.878.267 | 26.742.055 | 26.449.623 | 28.097.998 |
| Risultato prima delle imposte | 2.054.454 | 1.154.517 | 440.782 | 3.628.499 |
| Utile d'esercizio | 2.059.608 | 1.271.622 | 1.054.594 | 3.286.949 |
| Patrimonio Netto | 43.258.677 | 44.530.299 | 45.584.893 | 45.704.000 |

Il quadro evidenziato permette di definire ATAP S.p.A. come una società sana dal punto di vista economico e finanziario.

In materia di trasporto pubblico locale, per quanto servizio rilevante sul territorio, l'articolo 12 della LR 23/2007 in materia di trasporto pubblico locale ha riservato ai comuni funzioni marginali di tipo consultivo, propositivo di servizi aggiuntivi e di realizzazione di infrastrutture, mentre la funzione gestionale del TPL è attribuita alla amministrazione regionale.

Da rilevare che questo Ente non detiene controllo della società, dato che possiede solo il 0,144% delle azioni, la partecipazione dell'Ente è marginale ed è sempre sotto l'1% e non si configura la situazione del controllo congiunto, non essendo Atap spa una società in house. Pertanto il processo di razionalizzazione non si estende alle partecipazioni indirette, ai sensi dell'art. 2 del TUSP D.LGS 19 agosto 2016, n. 175.

Le società partecipate da Atap sono le seguenti:

Imprese controllate:

- STI-Servizi Trasporti Interregionali Spa

Imprese collegate:

- Azienda Provinciale Trasporti – APT Spa
- Mobilità di Marca Spa (in dismissione)
- STU MAKO' Spa (in liquidazione)
- TPL FVG S.c. a r.l.

Altre imprese partecipate:

- ARRIVA UDINE Spa
- ATVO Spa (in dismissione)
- SIAV Srl- Società immobiliare autotrasporto viaggiatori a responsabilità limitata
- Consorzio gestione servizi autoparco veneto orientale – Consorzio SAVO

Rapporti con parti correlate

Tutte le operazioni poste in essere con le parti correlate rientrano nella gestione dell'attività caratteristica della società e, per quanto attiene al possibile conflitto di interesse, tutte le operazioni sopra descritte sono regolate a condizioni di mercato.

Informazioni sullo stato della procedura di razionalizzazione.

In sede di revisione straordinaria al 23/09/2016 il Comune di Cavasso Nuovo non si è espresso, in quanto la partecipazione in tale società è stata disposta *ex lege*, così come previsto dal legislatore regionale con L.R. nr. 20/2016 il quale ha disposto che a seguito della soppressione delle Province della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, i beni immobili e mobili nonché le partecipazioni in enti e consorzi della Provincia di Pordenone fossero assegnati con criteri individuati dalla Giunta Regionale, la quale con proprio atto nr. 1396/2017 ha stabilito che le quote di partecipazione nelle società di trasporto pubblico locale fossero assegnate ai Comuni del territorio provinciale di riferimento in proporzione alla rispettiva popolazione residente.

Con deliberazione del Consiglio comunale nr. 12 del 12/03/2018 si è preso atto dell'assegnazione della partecipazione azionaria del Comune di Cavasso Nuovo nella società ATAP S.p.a. rinviando alla revisione ordinaria eventuali determinazioni dell'organo di indirizzo politico le eventuali azioni e valutazioni da intraprendere.

In sede di revisione ordinaria con Delibera di Consiglio Comunale n. 48/2018 si è deliberato per la società partecipata ATAP S.p.a. il mantenimento delle quote fino alla definizione del ricorso pendente in sede giurisdizionale in merito all'assegnazione della gara per il servizio pubblico locale.

In sede di revisione ordinaria con Delibere di Consiglio Comunale n. 48/2019, 43/2020, 44/2021 e 41/2022 si è deliberata la dismissione della partecipazione in ATAP SpA (mediante alienazione o conferimento quote) alla società di scopo di Friulia SpA ai sensi del combinato disposto delle leggi regionali n. 37/2017 e 44/2017, e previa acquisizione di una nuova perizia della società. La dismissione dovrà avvenire secondo modalità e tempistiche, anche pluriennali, che consentano di valorizzare al meglio la quota del Comune nella società.

La compagine sociale di Atap Spa ha subito modifiche: in considerazione della liquidazione della Provincia di Pordenone, soppressa a far data dal 1.10.2017, è variata la composizione dei soci pubblici della società, subentrati alla Provincia medesima ai sensi della deliberazione di Giunta regionale n. 1761 del 22.9.2017 ("approvazione definitiva del piano di liquidazione della Provincia di Pordenone"). Il Comune di Cavasso Nuovo è pertanto subentrato, per successione, nelle partecipazioni della Provincia di Pordenone e la sua quota è attestata allo 0,144% complessivo.

Anche gli altri comuni soci hanno mutato la percentuale di partecipazione nella società e sono inoltre entrati nel capitale della società altri comuni appartenenti alla Provincia di Pordenone.

Inoltre, il socio privato Credit Agricole Friuladria in data 11.10.2017 ha comunicato alla società di aver ricevuto formale proposta di acquisto della quota del 0,96% (n. 1746 azioni) di partecipazione del capitale sociale; allo scopo di mantenere la connotazione prettamente pubblicistica della società, con Assemblea del 15.12.2017 è stato autorizzato il Consiglio di amministrazione dell'ATAP ad esercitare il diritto di prelazione sulle azioni della società detenute dal gruppo bancario Credit Agricole Friuladria.

Detta deliberazione, prima da parte del Consiglio di amministrazione di ATAP, validata dall'assemblea dei soci, ha comportato l'instaurarsi di un contenzioso innanzi al Tribunale delle Imprese di Trieste tra la società e l'unico socio privato con personalità giuridica ancora presente in ATAP SpA in merito alla clausola di prelazione di cui all'art. 8 dello statuto della società.

A Ottobre 2018 il contenzioso relativo all'assegnazione delle azioni dell'ex-socio Credit Agricole Friuladria si è concluso con il trasferimento della proprietà delle azioni previamente detenute dal gruppo bancario per n. 1745 azioni alla società ATAP e n. 1 azione al socio privato con persona giuridica.

La società ha proceduto nel frattempo a distribuire utili e riserve: tenuto conto delle riserve disponibili costitutesi a seguito anche delle cessioni di partecipazioni da parte dell'ATAP, in data 26.1.2018 l'Assemblea Ordinaria dei soci ne ha deliberato infatti la distribuzione per un importo non superiore a 15 milioni di euro – ad esclusione delle azioni proprie.

In data 15.6.2018, l'Assemblea dei soci, in sede di approvazione del bilancio, ha deliberato la destinazione del risultato di esercizio per circa 3.113.000 euro a dividendi e per la parte rimanente a riserva straordinaria.

ATAP SpA si configura attualmente pertanto come una società a prevalente capitale pubblico per il 93,755%, con una quota pari a 0,059% del capitale detenuta da privati e una quota pari al 6,186% di azioni proprie, con una mutata situazione di contesto rispetto al piano di revisione straordinaria delle partecipazioni adottato con CC n. 39 del 27/10/2017; ha infatti

- mutato composizione del capitale;
- affrontato contenziosi in materia di diritto di prelazione;
- distribuito riserve e utili.

Proposta di razionalizzazione:

Occorre mettere in evidenza che la società partecipa alla società consortile TPL FVG scarl, risultata aggiudicataria a febbraio 2017 della gestione del servizio di trasporto pubblico locale per l'intera regione per 10 anni. Avverso tale aggiudicazione è stato proposto ricorso al TAR dall'ATI concorrente Busitalia – Sitanord e Autoguidovie SpA: in data 15.2.2018 è intervenuta la sentenza definitiva del Consiglio di Stato sull'aggiudicazione della gara europea, sancendone la legittimità. Il concorrente ha quindi proposto un ricorso per revocazione e il Consiglio di Stato con sentenza del 23/08/2019 ha confermato propri esiti.

E' stato sottoscritto il contratto di affidamento del servizio da parte della Regione al consorzio TPL FVG scarl, partecipato per il 25% da ATAP.

Il disegno regionale in materia di trasporti pubblici è riscontrabile nelle leggi regionali n. 37 del 10.11.2017 (art. 11 c. 25) e n. 44 del 28.12.2017, collegata alla manovra di bilancio 2018-2020 (art. 1 comma 3), laddove si prescrive rispettivamente che "al fine di consentire un'efficace gestione delle partecipazioni pubbliche nel settore della mobilità delle persone, la Regione promuove ai sensi dell'art. 4 D. Lgs. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), e ss.mm.ii., la costituzione di società di scopo a cui anche gli enti locali possono conferire le quote di proprietà di società operanti nel settore del trasporto pubblico locale dagli stessi possedute"; ed inoltre "al fine di perseguire un'efficace gestione delle partecipazioni pubbliche e il miglior coordinamento degli interventi effettuati dalla Regione nei settori delle infrastrutture logistiche, dell'intermodalità, della viabilità e dei trasporti pubblici, è ammessa la partecipazione di Friulia SpA, nel ruolo stabilito dall'art. 7, c. 48, della L. R. 26.1.2004, n. 1 (Legge Finanziaria 2004) [n.d.r. ovvero di holding], al capitale sociale delle società operanti nei settori medesimi, previa deliberazione della Giunta regionale finalizzata a verificare la strategicità del relativo intervento".

A seguito dell'esito vittorioso dei ricorsi succeduti alla procedura di gara europea per l'assegnazione del servizio di TPL, indetto dalla Regione FVG e aggiudicato a TPL FVG scarl (partecipato al 25% da Atap spa) con sentenza definitiva del Consiglio di Stato del 23/08/2019 in data 15 novembre 2019 tra la Regione Friuli Venezia Giulia e TPL FVG scarl è stato sottoscritto il contratto di servizio, di durata decennale, per la gestione dei servizi di trasporto pubblico locale di persone automobilistico, urbano ed extraurbano, tranviario e marittimo di competenza della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia; l'avvio del nuovo contratto comporterà modifiche organizzative in quanto ATAP spa si troverà ad operare in un contesto consortile, all'interno del quale assumeranno particolare importanza le norme che regolano il funzionamento di TPL FVG scarl.

Tenuto conto che:

- il trasporto pubblico locale è un servizio pubblico locale a rete di rilevanza economica, il cui ambito è quello regionale;
- della strategia regionale in materia di trasporto pubblico locale, volta all'aggregazione delle società provinciali di trasporto;
- della necessità di delineare delle tempistiche il più possibile definite per la dismissione delle quote del Comune nella società in un'ottica di corretta programmazione ed efficiente gestione delle risorse pubbliche; si propone in via principale di confermare la dismissione della partecipazione in ATAP SpA (mediante alienazione o conferimento quote anche graduale e parziale) alla società di scopo di Friulia SpA ai sensi del combinato disposto delle leggi regionali n. 37/2017 e 44/2017,

si propone in via principale di confermare la dismissione della partecipazione in ATAP SpA (mediante alienazione o conferimento quote anche graduale e parziale) alla società di scopo di Friulia SpA ai sensi del combinato disposto delle leggi regionali n. 37/2017 e 44/2017.

La dismissione dovrà avvenire secondo modalità e tempistiche, che consentano di valorizzare al meglio la quota del Comune nella società. E' opzionata la facoltà di prorogare il termine per la dismissione in attesa di definire con i soci una strategia per la miglior valorizzazione delle quote detenute, salvo diverso provvedimento anticipatorio.

In subordine, qualora il procedimento di costituzione della società di scopo ad opera di Friulia SpA rimanga a lungo indefinito, al fine di migliorare la contendibilità sul mercato delle quote della società ATAP e di delinearne una tempistica di dimissione il più possibile definita, si propone di autorizzare il Sindaco ad intervenire nell'Assemblea dei soci di ATAP SpA dando mandato al consiglio di amministrazione della società di acquisire le azioni dei soci con personalità giuridica di diritto privato in ottica di deflazionare il contenzioso in materia di diritto di prelazione. e comunque procedere alla alienazione di quella quota parte di azioni funzionale al perseguimento del piano degli investimenti dell'Ente.

ANALISI DELL'ASSETTO COMPLESSIVO DELLA SOCIETA' AMBIENTE SERVIZI SPA

Ambiente Servizi Spa è una Società per Azioni a capitale interamente pubblico, costituita il 22 gennaio 2001. Opera nei servizi di igiene ambientale, si occupa della raccolta di rifiuti solidi (urbani e speciali, non pericolosi e pericolosi) e del servizio di tariffazione dei servizi di igiene ambientale. Il capitale sociale, al 31/12/2020, ammonta a € 2.356.684,00 i.v.

Le partecipazioni della società sono:

ECO SINERGIE - Società Consortile a Responsabilità Limitata

Attività svolta: Trattamento e valorizzazione delle frazioni secche dei rifiuti

Misura della partecipazione: 99,66%

MTF - Società a Responsabilità Limitata

Attività svolta: Raccolta e trasporto rifiuti

Misura della partecipazione: 99%

Il bilancio della società negli ultimi tre esercizi evidenzia i seguenti risultati:

| | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Valore della produzione | 25.943.796 | 27.659.331 | 28.265.025 |
| Risultato prima delle imposte | 1.089.450 | 1.261.660 | 796.569 |
| Utile d'esercizio | 1.088.235 | 1.279.730 | 950.713 |
| Patrimonio Netto | 12.295.298 | 13.582.747 | 14.533.460 |

La società che all'inizio del 2017 gestiva il Servizio Idrico Integrato per 25 Comuni ricadenti nelle province di Venezia, Pordenone e Treviso e nelle Regioni del Veneto e del Friuli Venezia Giulia, per effetto della fusione per incorporazione della società Sistema Ambiente S.r.l. con sede legale a Brugnera (PN), società di gestione ricadente nell'Ambito amministrato dalla Consulta d'Ambito ATO Occidentale di Pordenone, avvenuta con efficacia dal 15/12/2017, ha ampliato il territorio gestito ad ulteriori 16 Comuni ricadenti tutti nella provincia di Pordenone. Dal 15/12/2017 quindi la società gestisce 41 Comuni.

L'attività è stata svolta nel 2017 a favore degli utenti dei Comuni azionisti per effetto dell'affidamento provvisorio della gestione del servizio deliberato dall'Assemblea della Consulta d'Ambito per il Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale Interregionale "Lemene", il 19/12/2016 con Deliberazione n. 23 sino al 31/12/2017.

Poiché però la medesima Consulta nella suddetta Assemblea aveva anche deliberato "di confermare l'affidamento provvisorio della gestione del servizio idrico integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale Interregionale 'Lemene' alla società in house providing LTA S.p.A., nelle more del termine previsto dalla L.R. FVG n.5/2016 per la stipula dell'accordo/intesa tra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e la Regione del Veneto di cui alle premesse, e, comunque, fino al 31.12.2017", si ricorda che il 30 ottobre 2017 l'intesa citata è stata sottoscritta dalle due Regioni permettendo sia il perfezionamento dell'operazione di fusione che era in corso tra LTA e Sistema Ambiente che il riallineamento dell'affidamento a LTA per i 25 Comuni originari al 30/06/2039, cosa che è avvenuta con la delibera della CATOI n. 23 del 19/12/2017.

Dal 15/12/2017 al 31/12/2017 quindi la società ha gestito il nucleo originario dei 25 Comuni per effetto della proroga deliberata dalla CATOI il 19/12/2016 ed i 16 Comuni ricadenti nel bacino tariffario di Sistema Ambiente in forza dell'affidamento a questa attribuito sino al 30/06/2039 e dal 2018, per i Comuni originari per effetto del riallineamento dell'affidamento.

La suddetta fusione sotto il profilo operativo ha già visto l'avvio dei processi di armonizzazione delle procedure interne delle due società, delle rispettive funzioni al fine della razionalizzazione dell'organizzazione, della concreta realizzazione delle economie di scala attese oltreché del miglioramento dell'efficienza di alcuni processi.

A seguito di tale fusione inoltre il capitale sociale di LTA è aumentato da € 15.000.000 agli attuali € 18.000.000 i.v..

Il patrimonio infrastrutturale e la gestione del servizio idrico da parte di LTA si caratterizza per essere un sistema articolato, costituito da 136 fonti di approvvigionamento che, date le peculiari caratteristiche idrogeologiche della zona, sono perlopiù costituite da pozzi artesiani (96) con centrali di sollevamento per il prelievo dell'acqua dalle falde sottostanti, oltreché da 32 sorgenti e da 8 opere di presa da fiume. La rete tecnologica di acquedotto si sviluppa in modo capillare nel territorio per circa 3.186 km avvalendosi di 42 impianti di disinfezione, 56 stazioni di pompaggio e 73 serbatoi di accumulo, di cui 2 di importanti dimensioni (capacità di 20 mila metri cubi di acqua) per far fronte alle maggiori richieste idropotabili del periodo estivo. LTA gestisce, inoltre, il servizio di fognatura con una rete di circa 1.564 km, avvalendosi di 278 impianti di sollevamento e provvede alla gestione di 139 impianti di depurazione delle acque reflue (comprese 54 fosse Imhoff), di cui il più importante in termini di dimensioni e complessità, è l'impianto di Bibione (Comune di San Michele al Tagliamento - VE), del tipo biologico a fanghi attivi, con una potenzialità di 150.000 abitanti equivalenti. A queste attività si aggiunge il monitoraggio e controllo costante dei quasi 35 mln m³ di acqua potabile distribuita per garantire una risorsa sicura di qualità e, a tutela del territorio, anche il monitoraggio e controllo costante delle acque reflue che depurate vengono restituite all'ambiente (quasi 24 mln m³).

Per quanto attiene al rapporto con l'utenza, il perdurare della difficile situazione economica generale, ulteriormente aggravata dalla pandemia del biennio 2020-2021, peggiorata dal 24/02/2022 dalla guerra in Ucraina, aveva continuato a incrementare le sofferenze per insoliti il cui volume complessivo risultava comunque contenuto e non in grado di essere fonte di preoccupazione in termini di impatto sul bilancio. Nel 2023, completamente superata la crisi pandemica, ma pur perdurando la situazione di incertezza geopolitica in Ucraina estesasi con gli atti terroristici del 7 ottobre in Israele che hanno causato la reazione del Governo israeliano e la conseguente guerra in Gaza nell'ultimo trimestre 2023, le sofferenze per insoliti si possono considerare rientrate nel trend storico.

A tal proposito la società ha proseguito a monitorare gli insoluti rafforzando la funzione interna di recupero del credito e avvalendosi di legali esterni. Si rileva comunque che il Metodo Tariffario Idrico riconosce annualmente al gestore una componente tariffaria a copertura dei costi relativi alla morosità calcolata nella misura massima del 2% del fatturato (valore medio rilevato da ARERA per il Nord Italia) di due anni precedenti al fine di incentivare l'efficienza dell'attività di recupero credito. Per ARERA l'indicatore sulla morosità è il tasso di impagato dopo 24 mesi (Unpaid ratio 24). Nel 2023 quello di LTA è stato pari a 0,57%.

Livenza Tagliamento Acque S.p.A., in quanto società diversa dalle "imprese a forte consumo di energia elettrica" (cosiddette imprese energivore) «di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017», ha potuto beneficiare delle disposizioni agevolative previste in misura via via crescente, in base al periodo di riferimento, sulla spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel secondo, nel terzo e nel quarto trimestre del 2022 ai sensi degli articoli n. 3 del DL 21/2022 (c.d. "decreto Ucraina"), n. 6 del DL 115/2022 (c.d. "decreto Aiuti bis"), n. 1 del DL 144/2022 (c.d. "decreto Aiuti ter") e n. 1 del DL 176/2022 (c.d. "decreto Aiuti quater").

Il bilancio della società negli ultimi tre esercizi evidenzia i seguenti risultati:

| | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Valore della produzione | 42.326.344 | 49.475.512 | 52.172.674 |
| Risultato prima delle imposte | 1.834.772 | 1.108.263 | 2.305.938 |
| Utile d'esercizio | 1.165.395 | 915.954 | 1.621.474 |
| Patrimonio Netto | 54.541.481 | 55.457.438 | 57.078.914 |

Il quadro appena evidenziato permette di definire LTA spa come una società sana dal punto di vista economico e finanziario, affidataria di un servizio pubblico locale secondo il modello in house providing, nel rispetto di quanto definito a livello nazionale e comunitario su tale scelta operativa.

La società non è sussidiata dal Comune di Cavasso Nuovo (attraverso, ad esempio, eccessive compensazioni per gli obblighi di servizio pubblico affidati), poiché il regime tariffario e il quadro delle compensazioni sono definiti a livello nazionale da parte dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e i servizi idrici per la parte metodologica e dall'AUSIR a livello locale.

Le eventuali future valutazioni dell'Ente in merito al mantenimento della partecipazione in dovranno basarsi sui seguenti aspetti:

- mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario della società;
- eventuale modifica degli ambiti di affidamento del servizio da parte della Regione Friuli Venezia Giulia e/o delle competenze in materia di affidamento del servizio, anche in linea con quanto definito con la Legge regionale 26/2014, per cui si dovrebbe rendere necessaria una verifica sulla coerenza della società con le finalità istituzionali dell'Ente;
- scelte di valorizzazione economica della partecipazione condivisa con gli altri Enti soci all'interno del Consiglio dei rappresentanti dei Comuni.

La società non ricade in nessuna delle ipotesi di razionalizzazione di cui all'art. 20, comma 2 del TUSP.

L'evoluzione della società negli anni ha reso LTA, per dimensione, il terzo gestore del servizio idrico integrato con riferimento alla regione Friuli Venezia Giulia, rafforzando la propria capacità economica e d'investimento al fine di garantire ai cittadini serviti una qualità del servizio sempre più elevata. LTA è rimasta una società partecipata al 100% di Comuni serviti e il controllo pubblico è garantito dal modello organizzativo dell'in-house providing". LTA si caratterizza per essere un gestore interregionale, una società operativa autorevole, dinamica ed efficiente, interessata a mantenere il forte legame con il territorio tipico dei piccoli gestori, raggiungendo nel contempo la capacità competitiva delle medie dimensioni.

Partecipazioni indirette

L'Amministrazione detiene per il tramite di LTA spa le seguenti società (le percentuali di possesso indicate sono quelle di LTA, pertanto la percentuale di possesso dell'Ente si ricava moltiplicando tale dato con la percentuale di partecipazione in LTA pari a 0,135%):

VIVEREACQUA SCARL con sede a Verona, capitale sociale 97.482 euro

Quota partecipazione pari al 1,46%, operante nel servizio idrico integrato nella Regione del Veneto.

E' una società consortile che opera una integrazione stabile tra i gestori del servizio idrico integrato del Veneto, con l'obiettivo di aumento dell'efficienza e della capacità competitiva grazie alle maggiori dimensioni e il conseguimento di economie di scala.

Non ha scopo di lucro ed ha per oggetto la prestazione e l'erogazione ai soci consorziati di servizi funzionali all'attività da essi esercitata con l'obiettivo di conseguire la gestione ottimale di tali servizi. La società svolge, fra l'altro, le seguenti attività a favore dei consorziati: approvvigionamento mediante acquisizione di lavori, servizi e forniture, anche quale centrale di committenza; ottimizzazione e smaltimento fanghi di depurazione; gestione di servizi per l'utenza sul territorio; ogni ulteriore attività da cui svolgimento in comune possa risultare un beneficio per i consorziati.

Attualmente Viveracqua aggrega 12 aziende a capitale interamente pubblico, con un bacino d'utenza di 4,8 milioni di abitanti.

La società Viveracqua Scarl continua a rivestire un ruolo strategico rispetto alle attività istituzionali dei gestori del servizio idrico integrato aderenti, ai fini della creazione di sinergie, della ottimizzazione dei costi di gestione, nonché del miglioramento dei servizi erogati; inoltre, la (indiretta) partecipazione detenuta risulta conforme agli indici di cui all'art. 20 del TUSP.

Informazioni sullo stato della procedura di razionalizzazione.

Con riferimento alla suddetta operazione straordinaria il Comune Fiume Veneto (PN), Comune azionista di LTA e i Comuni di Cavasso Nuovo (PN), Fontanafredda (PN) e Cordenons (PN), Comuni soci di Sistema Ambiente S.r.l., nelle rispettive Assemblee sociali (deliberazione del consiglio comunale n. 33 del 05/09/2017) hanno votato contro la fusione proposta e hanno quindi successivamente notificato alle rispettive società di riferimento il loro recesso ex art. 2473 cod. civ. per i 3 soci di Sistema Ambiente e ai sensi dell'art. 2437 del c.c per il Comune di Cavasso Nuovo, socio di Sistema Ambiente. Tutto ciò con l'obiettivo di creare il presupposto per il cambiamento del Gestore attuale.

La società Livenza Tagliamento Acque S.p.A. ha promosso ricorso al T.A.R per il Friuli Venezia Giulia, notificato in data 04.12.2017, contro il Comune di Cavasso Nuovo e nei confronti di Hydrogea S.p.A., Sistema Ambiente S.r.l, Consulta d'Ambito (C.A.T.O.) Occidentale; Consulta d'Ambito per il Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale Interregionale (C.A.T.O.I.) "Lemene", Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Regione Veneto per l'annullamento:

- della deliberazione del Consiglio comunale del Comune di Cavasso Nuovo n. 33 del 05.09.2017, ad oggetto "Fusione per incorporazione in Livenza Tagliamento Acque S.p.A. della società Sistema Ambiente S.r.l., ai sensi dell'art. 2501 e seguenti del codice civile;
- della deliberazione del C.C. di Cavasso Nuovo n. 45 del 16.10.2017 ad oggetto: "Esercizio del diritto di recesso della società Livenza Tagliamento Acque S.p.A. ex art. 2437 c.c. e art. 30 dello Statuto della medesima società;
- della nota dd. 16.10.2017 del Sindaco di Cavasso Nuovo, ad oggetto: "Dichiarazione di recesso dalla società Sistema Ambiente Srl ex art. 2473 cod. civ";

I ricorsi presentati da LTA prima al TAR e quindi, per regolamento di giurisdizione, alla Corte di Cassazione, la stessa, Sezioni Unite Civili, si è espressa con ordinanza n. 3521-19 del 15 gennaio 2019, depositata in cancelleria il 06 febbraio 2019, in relazione al giudizio pendente innanzi al

Tribunale Amministrativo Regionale di Trieste n.375/2017, stabilendo che competente ad esprimersi è il Tribunale Superiore delle Acque.

L'Amministrazione Comunale ha disposto con deliberazione consiliare n. 16 dell'20/03/2019 la revoca della deliberazione n. 45 del 16 ottobre 2017 con cui la stessa aveva esercitato il diritto di recesso dalla Società Livenza Tagliamento Acque s.pa. ex art. 2437 c.c. e 30 dello statuto della medesima società.

Pertanto, conseguentemente, sono decaduti tutti i procedimenti amministrativi e giurisdizionali sopra citati.

La società non ricade in nessuna delle ipotesi di razionalizzazione di cui all'art. 20, comma 2 del TUSP.

Si rileva, infine, che essendo LTA S.p.A una società in House e quindi soggetta a controllo analogo tramite l'assemblea di coordinamento intercomunale, la linea di indirizzo univoca sulle misure di razionalizzazione, con riferimento alle partecipazioni indirette, da adottare e da rendere nota agli organi societari, potrà essere assunta solo in tale sede.

Proposta di razionalizzazione:

Con deliberazione di Consiglio comunale n. 39 del 26.09.2017 di "*revisione straordinaria delle partecipazioni*", e con deliberazione del Consiglio comunale n. 48 del 28/12/2018, n. 48 del 30/12/2019, n. 43 del 29/12/2020, n. 44 del 28/12/2021, n. 41 del 14/12/2022 e n. 41 del 12/12/2023 "*Revisione periodica delle partecipazioni*" l'Amministrazione comunale ha espresso la volontà di mantenere la propria partecipazione in Livenza Tagliamento Acque Spa.

Tenuto conto:

- della modesta partecipazione nella società;
- che la stessa è in totale aderenza ai fini istituzionali dell'Ente;
- che la stessa costituisce ai sensi della L.R. 15/04/16 n. 5, una scelta obbligata per tutti i Comuni rientranti nell'Ambito Territoriale Ottimale Occidentale di cui "Sistema Ambiente Srl" ora "LTA Spa" è uno dei gestori del servizio idrico;

l'Ente ritiene di mantenere la partecipazione.

La società è strettamente necessaria alla produzione di servizio di interesse generale ed in particolare di un servizio pubblico locale a rete di rilevanza economica ex L. 148/2011 (servizio idrico integrato) che parametrizza i costi di produzione ai limiti approvati dalle Autorità di regolazione e garantisce gli standard di qualità del servizio previsti dalle stesse.

I Gestori del SII sono tenuti ad applicare a decorrere dal 1° gennaio 2018 l'articolazione tariffaria adottata dalle Assemblee locali di AUSIR, in particolare con la deliberazione dell'Assemblea locale "Occidentale pordenonese", n. 2/2019 rubricata "Aggiornamento dell'articolazione tariffaria e approvazione della nuova struttura dei corrispettivi da applicare all'utenza secondo le disposizioni della deliberazione ARERA n. 665/2017/R/IDR del 28 settembre 2017 (TICSI) – Gestore LTA SpA".